

Abruzzo

Legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Artt. 26-29 bis)

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

Publicata nel B.U. Abruzzo 23 maggio 1995, n. 12.

Titolo V

Esercizi di *affittacamere*.

Art. 26

Definizione.

Sono esercizi di ***affittacamere*** le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli «***affittacamere***» possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Art. 27

Requisiti e dotazioni comuni.

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico-sanitarie, previste dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

Art. 28

Servizi.

Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo dell'alloggio:

1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta la settimana;

2) la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;

3) fornitura di energia elettrica, di gas, o altra fonte per illuminazione e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);

4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;

5) telefono ad uso comune.

Art. 29

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività ⁽¹⁵⁾.

1. L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetto a SCIA ai sensi dell'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni.
 2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
 3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al *D.P.R. n. 445/2000* comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.
-

(15) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 6, L.R. 26 agosto 1995, n. 117*, è stato poi così sostituito dall'*art. 99, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 29. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione va corredata della documentazione di cui all'*art. 21* della richiamata *L.R. n. 11 del 1993*.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) le generalità del titolare;
- 3) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- 4) numero massimo dei posti letto;
- 5) servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
- 6) eventuali servizi accessori (oltre quelli obbligatori di cui all'*art. 28*) offerti all'utenza;
- 7) periodi di esercizio dell'attività.

Gli elementi di cui ai punti dall'1) al 7) devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale.».

Art. 29-bis
Contenuto della SCIA ⁽¹⁶⁾.

1. La SCIA contiene:

- a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente;
- b) l'auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
- d) la denominazione dell'esercizio;
- e) la titolarità;
- f) il numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- g) il numero massimo dei posti letto;
- h) i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
- i) gli eventuali servizi accessori, oltre quelli obbligatori di cui all'art. 28;
- j) i periodi di esercizio dell'attività;
- k) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

⁽¹⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 100, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).